



Comune di Canosa di Puglia

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Città d'Arte e Cultura

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 39 del 08 Aprile 2020.

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL 09 APRILE 2020.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

PREMESSO CHE:

L'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, sono state emanate "*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*";

con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 sono state stabilite *misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*;

ai sensi dell'art. 2 del citato D.L. n. 6/2020, le Autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine precauzionale e di prevenzione della diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi elencati nell'articolo 1 dello stesso Decreto-Legge;

con decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, sono state stabilite *misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*;

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, sono state emanate "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

con successivi DD.P.C.M. 1, 4, 8, 9, 11, 22 marzo e 01 Aprile 2020, sono state emanate "*ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

con il D.P.C.M. 01 Aprile 2020 le sospensioni di cui ai suddetti Decreti sono state prorogate al 13 aprile 2020;

l'articolo 2, lettera "f", del D.P.C.M. del 08.03.2020 dispone che: *f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori*;

l'Amministrazione comunale, anche sulla base di specifiche valutazioni locali, ritiene necessario attuare misure di carattere preventivo ai fini del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

è stato registrato un incremento dei casi di contagio nel corso degli ultimi giorni nell'ambito del territorio regionale ed anche nel Comune di Canosa di Puglia;

si rende necessaria l'adozione di misure finalizzate a limitare ulteriormente le occasioni di spostamento e di uscita dalle abitazioni delle persone per esigenze e motivazioni comprovate, al fine di scongiurare i rischi di un ingiustificato affollamento;

i comportamenti correlati alle frequenti uscite sono censurabili sotto il profilo del contenimento del contagio accrescendo oltremodo il numero e le occasioni di contatto tra le persone;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e locale;

VISTA la disposizione sindacale che demanda al Dirigente del III Settore, nelle more che sia dimostrato il puntuale rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 08.03.2020, l'adozione di provvedimenti di sospensione del mercato settimanale, fatta salva la possibilità di successivo recupero delle giornate di mercato non svolte;

RICHIAMATA la legge regionale Puglia n. 24/2015, rubricata come "codice del commercio" ed in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera a), che pone tra le finalità generali la tutela dei consumatori ed in particolare la tutela della loro salute, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi;
- l'articolo 4, comma 1, contenente le "definizioni generali" ed in particolare la lettera "j)" che include tra i "motivi imperativi d'interesse generale": ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica;

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 2 del Regolamento regionale 28 febbraio 2017 n. 4, emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere h) e j), della citata L. R. 16 aprile 2015 n. 24: "*Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche. Regolamento attuativo*", il cui articolo 2 ribadisce che: "*Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle norme nazionali e regionali e dalle ordinanze comunali.*";

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e locale;

CONSIDERATO, altresì, che il mercato settimanale del Comune di Canosa di Puglia, che si svolge nella giornata di giovedì, non consente, idoneamente e funzionalmente, di poter assicurare "*l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone*", nonché di verificare e controllare idoneamente gli spostamenti immotivati delle persone, stante l'impegno della Polizia Locale anche in altre attività urgenti e di ufficio;

VISTA la propria Ordinanza n. 33 del 10/03/2020 – Prot. n. 9042, con cui, per le motivazioni ivi riportate, è stata disposta la sospensione del mercato settimanale fino al 03 Aprile 2020, fatta salva la possibilità di recupero dello stesso in successiva data;

RITENUTO, per quanto sopra illustrato e motivato, sospendere il mercato settimanale di Giovedì 09 Aprile 2020, fatta salva la possibilità di recupero dello stesso in successiva data;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento si pone in coerenza ed è finalizzato ad assicurare effettività nella applicazione delle disposizioni previste dai richiamati DD.P.C.M. 08/03/2020 e successivi, con particolare riferimento al D.P.C.M. 01 Aprile 2020;

VISTI agli atti di ufficio;

VISTO il D. L.vo 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

per le motivazioni illustrate e specificate in narrativa e che qui si richiamano integralmente, **la sospensione del mercato settimanale di Giovedì 09 Aprile 2020**, fatta salva la possibilità di recupero dello stesso in successiva data;

di notiziare il presente provvedimento, così come le successive disposizioni dirigenziali, agli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale, alle organizzazioni di categoria, assicurandone diffusione presso la popolazione;

D I S P O N E

Che copia della presente sia resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) consecutivi, oltre all'inserimento sul sito del Comune – www.comune.canosa.bt.it ;

Che copia della presente sia inviata:

al Sig. Prefetto della Provincia B.AT.;

al Commissariato P. S. di Canosa di Puglia;

alla Stazione Carabinieri di Canosa di Puglia;

al Dirigente del V Settore ed al Comando di Polizia Locale per i successivi adempimenti in esecuzione della presente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia – Bari nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia – www.comune.canosa.bt.it , ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia.

Dalla Residenza Municipale, li 08 Aprile 2020.


Il Dirigente III Settore
Arch. Annamaria F. Gagliardi